



“Fare il bene e farlo bene”

San Leonardo Murialdo

Codice Etico e di comportamento

**Approvato per aggiornamento dal Consiglio Direttivo ENGIM VENETO il 3 maggio 2019
(annulla e sostituisce ogni precedente versione)**

Allegato 1

Indice

1	IL CODICE ETICO	3
1.1	Indicazioni generali	3
1.2	Attuazione del Codice Etico	3
1.3	Riferimenti normativi	3
1.4	Il progetto educativo e formativo	4
1.5	Treatmento dei dati e riservatezza	4
1.6	Sicurezza e salute	5
1.7	Tutela dell'ambiente	5
1.8	Il valore delle risorse umane e la tutela della persona	6
1.9	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	6
1.10	Rapporto con i fornitori e con il cliente	6
1.11	Tutela dei diritti d'autore	7
1.12	Violazioni informatiche e trattamento illecito dei dati	7
1.13	Informazione sul Codice Etico	7
1.14	Violazione del Codice Etico e del Regolamento	8
1.15	Attivazione dell'Organo di Vigilanza	8
1.16	Segnalazioni	8
2	REGOLAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE ENGIM VENETO	8
2.1	Doveri generali dei lavoratori e dei collaboratori	8
2.2	Treatmento dei dati e riservatezza	9
2.3	Norme sulla sicurezza	10
2.4	Tutela dell'ambiente	10
2.5	Il valore delle risorse umane e tutela della persona	10
2.6	Tutela dei diritti d'autore	11
2.7	Treatmento dei dati e delle reti informatiche	11
2.8	Utilizzo delle attrezzature e dei beni aziendali	13

File: 6_Codice_etico_231_1_2019

Modifiche rispetto alla precedente versione:

1. Aggiornamento riferimenti normativi
2. Revisione testuale

1 IL CODICE ETICO

1.1 Indicazioni generali

1. Il Codice Etico dell'Associazione ENGIM VENETO racchiude e costituisce l'insieme di *“valori, principi e norme”* la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'Ente.
2. Debbono attenersi e uniformarsi ai valori, ai principi e alle disposizioni del Codice Etico tutti coloro che lavorano e collaborano con ENGIM VENETO, che ne gestiscono i rapporti e tutte le attività compiute nel nome, nell'interesse dell'Ente e comunque i soggetti ad esso riconducibili sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.
3. Nel Codice Etico sono presentate in maniera esemplificativa gli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).
4. Il Codice Etico sarà portato a conoscenza di chiunque riceva incarichi professionali e comunque trattenga rapporti di collaborazione con ENGIM VENETO: essi verranno invitati formalmente a rispettare i principi e i criteri di condotta nell'ambito dei rapporti che detengono con l'Ente.
5. Il Codice Etico sarà divulgato attraverso modalità e mezzi più consoni all'utenza al quale è diretto.

Nota: Il Codice è stato redatto anche per la conformità al Decreto legislativo 231 del 2001.

1.2 Attuazione del Codice Etico

1. I direttori delle Sedi delle Scuole di Formazione Professionale (SFP) e dei Servizi dell'Associazione ENGIM VENETO hanno l'obbligo di monitorare l'attuazione del presente Codice e la sua diffusione a favore di tutti i soggetti che collaborano con l'ENTE, mettendosi a disposizione per:
 - l'interpretazione e chiarimento delle disposizioni in esso contenute;
 - la verifica della sua effettiva osservanza;
 - all'adozione dei provvedimenti connessi alle infrazioni dei suoi principi e delle sue norme che costituiscono infrazioni disciplinari¹.

1.3 Riferimenti normativi

1. Il raggiungimento del buon interesse per l'Associazione ENGIM VENETO deve perseguire la strada

¹ In collaborazione con gli organi di controllo interni in particolare l'Organismo di vigilanza.

che non violi:

- lo statuto di ENGIM VENETO
- il Modello 231
- la Carta dei Servizi e Carta dei Valori
- le norme di legge dello Stato italiano ed i principi dell'Unione Europea
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale

1.4 Il progetto educativo e formativo

1. Tutto il personale interno ed esterno, collabora al progetto educativo e formativo dell'Associazione ENGIM VENETO e deve adoperarsi con l'esempio, la trasparenza, per far vivere ai beneficiari dell'Ente i valori cristiani e adoperarsi ad essere per tutti e per ciascuno, "*Amico Fratello e Padre*", in linea con il carisma di San Leonardo Murialdo.
2. Ogni Giovane e ogni Persona che usufruisce dei servizi di ENGIM VENETO è curato e rispettato come Uomo e come Figlio di Dio.
3. Il personale di ENGIM VENETO, nei confronti della persona e più in generale con il cliente, deve assumere uno stile di comportamento improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, alla collaborazione.
4. Il personale di ENGIM VENETO non chiede, per sé o per gli altri, né accetta regali o altre utilità: l'**agire gratuito** è stile educativo dell'Associazione.

1.5 Trattamento dei dati e riservatezza

1. L'Associazione ENGIM VENETO assicura la riservatezza delle informazioni e tratta, secondo i termini di legge, i dati riservati. Ogni informazione o altro materiale ottenuto da un dipendente, in relazione al proprio ruolo professionale, è di proprietà dell'Ente.
2. Le informazioni che vengono diffuse sulle attività di ENGIM VENETO, sulla sua *mission*, sono complete, trasparenti, comprensibili e accurate.
3. Nello svolgimento delle proprie attività, ENGIM VENETO opera in modo da evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse.
5. ENGIM VENETO raccoglie e tratta i dati personali relativi agli utenti delle attività di orientamento, formazione professionale, delle politiche attive del lavoro, collaboratori, dipendenti e di altri soggetti persone sia fisiche sia giuridiche. Tali dati consistono in qualsiasi informazione che serva a identificare, direttamente o indirettamente, una persona e possono comprendere dati sensibili,

come quelli che rivelano l'origine etnica, l'orientamento politico, lo stato di salute. L'Ente si impegna a trattare tali dati nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.

6. ENGIM VENETO esclude qualsiasi indagine sulle idee, sulle preferenze, sui gusti personali e ostacola la diffusione di dati personali senza previo consenso dell'interessato.

1.6 Sicurezza e salute

1. Il benessere, la tutela delle condizioni di lavoro è per l'Associazione ENGIM VENETO un valore non negoziabile e perciò l'Ente tutela la persona in tutta la sua integrità.
2. ENGIM VENETO garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, del merito e del principio dell'equa retribuzione. Assicura ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e delle tutele della salute delle persone.
3. ENGIM VENETO attua tutte le leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di prevenire i rischi, gli infortuni e le malattie professionali.
4. ENGIM VENETO diffonde e consolida tra tutti i propri collaboratori la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone.

1.7 Tutela dell'ambiente

1. L'Associazione ENGIM VENETO considera l'ambiente un bene primario e prezioso e rispetta le disposizioni di legge e i regolamenti in materia di tutela ambientale, con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle sue attività.
2. ENGIM VENETO assicura una particolare attenzione agli interventi negli impianti e nell'edilizia, curando che siano svolti nel rispetto delle leggi. Attraverso accurate indagini preliminari, verificherà l'impatto ambientale in termini di possibili rischi derivanti dall'intervento, per prevenire i danni.
3. ENGIM VENETO si impegna a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente. L'Ente è attento ai progressi scientifici in materia di tutela ambientale e all'evoluzione della normativa in questo ambito.
4. Il Presidente di ENGIM VENETO e i Direttori di Sede delle SFP e dei Servizi sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai tre commi precedenti.

1.8 Il valore delle risorse umane e la tutela della persona

1. L'Associazione ENGIM VENETO non offre né propone lavoro irregolare. L'Ente si impegna a tutelare l'integrità morale dei lavoratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.
2. Ogni dipendente e collaboratore è trattato con rispetto e dignità: le persone non dovranno essere sottoposte a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali. L'ambiente di lavoro è privo di pregiudizi e discriminazioni di natura razziale, religiosa, sessuale e libero da ogni forma d'intimidazione. L'individuo dovrà essere rispettato da tutti nella sua personalità morale, evitando di subire illeciti e disagi condizionali.
3. ENGIM VENETO rispetta e applica lo Statuto dei Lavoratori e riconosce l'Associazionismo Sindacale.

1.9 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Tutti i soggetti non debbono permettere né cedere a pressioni illecite oppure versare risorse economiche o beni, anche in natura, a chiunque abbia le potenzialità di favorire il regolare andamento dell'Associazione ENGIM VENETO: gli Organi di controllo saranno debitamente informati per eventuali o possibili atti illeciti.
2. Per evitare di ottenere incarichi o altri vantaggi personali o per l'Ente, è vietata ogni forma di elargizione di denaro oppure offrire benefici economici a soggetti della Pubblica Amministrazione.
3. Coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono garantire la massima trasparenza e la tracciabilità delle informazioni.
4. Tutte le operazioni relative ad autorizzazioni, concessioni, licenze e richieste di finanziamento pubblico di provenienza regionale, statale e comunitaria, avvengono con la massima attenzione.

1.10 Rapporto con i fornitori e con il cliente

1. L'Associazione ENGIM VENETO procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti e alla loro qualità.
2. È fatto divieto ai soggetti che collaborano con l'ENTE di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.
3. I processi di acquisto sono organizzati verso la ricerca del massimo vantaggio competitivo per ENGIM VENETO. Al fornitore vengono concesse pari opportunità garantendo lealtà e imparzialità.
4. I clienti di ENGIM VENETO devono ricevere contratti e comunicazioni chiare e semplici, conformi alle

normative vigenti in modo da non configurare pratiche elusive o scorrette.

5. Gli eventi organizzati, promossi o sponsorizzati da ENGIM VENETO devono sempre avere una finalità sociale. Non devono avere legami di alcun tipo (neppure indiretti) con attività di cui non si conoscono con certezza le finalità, per evitare di favorire attività illecite.
6. ENGIM VENETO può aderire alle richieste di contributi monetari esterni solo a seguito di proposte provenienti da enti o associazioni senza scopo di lucro, in possesso di regolare statuto e che siano di elevato valore culturale o benefico a favore della persona.

1.11 Tutela dei diritti d'autore

1. L'Associazione ENGIM VENETO è consapevole che la trasparenza del mercato è condizione essenziale per lo sviluppo delle imprese e degli enti. Per questo si impegna a evitare, direttamente o indirettamente, tutte le forme di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi.
2. ENGIM VENETO rilascia informazioni sui propri servizi veritiere e mirate al miglior utilizzo. Per questo rispetta la tutela del diritto d'autore e delle opere dell'ingegno.

1.12 Violazioni informatiche e trattamento illecito dei dati

1. L'Associazione ENGIM VENETO applica le prescrizioni di legge in materia di tutela dei sistemi informatici, delle banche dati, programmi informatici, delle comunicazioni informatiche o telematiche e dei documenti informatici. Le regole di tutela del patrimonio informatico e telematico aziendale sono disciplinate e contenute nel Regolamento.
2. ENGIM VENETO vigila e mette in atto tutte le procedure e i mezzi tecnologici per evitare che i dipendenti e i collaboratori compiano azioni illecite in materia di violazioni informatiche e trattamento illecito dei dati.
3. Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a salvaguardare il patrimonio informatico e telematico aziendale, custodendo le risorse tecnologiche e i supporti informatici. Le regole di comportamento sono dettagliate nel Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico.

1.13 Informazione sul Codice Etico

1. I dipendenti, i collaboratori e gli appaltatori di servizi dell'Associazione ENGIM VENETO sono messi a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice Etico: verrà distribuita loro una copia del medesimo. Il Codice Etico ENGIM VENETO è affisso **in apposita bacheca** per le comunicazioni. Il codice etico è disponibile e consultabili anche nel **sito web** di ENGIM VENETO e nel sito di ogni singola sede operativa.

1.14 Violazione del Codice Etico e del Regolamento

1. Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico da parte di dipendenti, dei collaboratori e dell'utenza dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al Presidente di ENGIM VENETO, al Direttore Generale e di sede e all'Organismo di Vigilanza.
2. Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione e opportunamente verificate per valutarne l'effettiva violazione.
3. ENGIM VENETO non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.
4. I soggetti che collaborano con l'ENTE sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

1.15 Attivazione dell'Organo di Vigilanza

1. L'Associazione ENGIM VENETO vigila affinché non vengano violati principi e norme del Codice Etico.
2. Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del Codice civile, al Decreto legislativo 231 del 2001, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.
3. Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

1.16 Segnalazioni

Ogni violazione o trasgressione delle disposizioni previste dal presente codice sarà sanzionata secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di diritto del lavoro. In nessun modo il presente codice deve violare i diritti fondamentali dei lavoratori.

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente codice, di una determinata legge o delle procedure, ha il dovere di informare immediatamente il Direttore della sede operativa e l'Organismo di Vigilanza, attraverso l'invio della segnalazione secondo le procedure definite (personale interno e sito web).

2 REGOLAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE ENGIM VENETO

2.1 Doveri generali dei lavoratori e dei collaboratori

- a. I lavoratori e i collaboratori di ENGIM VENETO devono agire lealmente, rispettando gli obblighi

sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal codice etico e dal regolamento, assicurando le prestazioni professionali richieste.

- b. Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare diligentemente e lealmente agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì obbligato a curare e rispettare i beni dell'Associazione, comportandosi in modo consapevole e responsabile.
- c. Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cristiano delle attività gestite da ENGIM VENETO, ed è quindi obbligato ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extra lavorativi, che nello svolgimento delle mansioni non ostacolino l'adempimento dell'obbligo di coerenza con i valori fatti propri dall'ENGIM VENETO; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio, nel tratto e nell'abbigliamento.
- d. Ogni persona è tenuta a operare con diligenza per tutelare i beni di ENGIM VENETO, assumendo comportamenti responsabili. In particolare, deve custodire adeguatamente le risorse a lei affidate e informare tempestivamente eventuali anomalie che possono avere effetti dannosi.

2.2 *Trattamento dei dati e riservatezza*

- a. I dipendenti e i collaboratori di ENGIM VENETO sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività. Pertanto, essi dovranno prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni riservate ed evitare ogni uso improprio delle stesse che possano andare a proprio o altrui vantaggio.
- b. Le informazioni o qualunque altro genere di notizie, documenti, dati, connesse agli atti e alle operazioni specifiche di ciascuna mansione o responsabilità, non devono essere divulgate, né usate, né comunicate senza che il dipendente riceva specifica autorizzazione dalla direzione.
- c. Il personale ENGIM VENETO osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata alla risorsa competente.
- d. Il personale ENGIM VENETO che si trova, nell'ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite in proposito dall'Ente stesso.

2.3 Norme sulla sicurezza

- a. Ogni lavoratore e collaboratore deve prendersi cura della propria e dell'altrui salute e sicurezza, su cui ricadono le conseguenze delle sue azioni, in conformità alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dall'Ente. Gli obblighi dei lavoratori sono inseriti nel regolamento di ENGIM VENETO.
- b. Il lavoratore deve contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale.
- d. I lavoratori devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di protezione e quelli di sicurezza individuali (DPI).
- e. I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui al punto c., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto e. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- f. I lavoratori non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- g. I lavoratori non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- h. I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- i. I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

2.4 Tutela dell'ambiente

- a. I lavoratori e i collaboratori di ENGIM VENETO devono rispettare le disposizioni relative alla tutela ambientale utilizzando tutti i dispositivi e i mezzi di protezione predisposti a evitare la dispersione di rifiuti e sostanze nocive nell'ambiente.

2.5 Il valore delle risorse umane e tutela della persona

- a. ENGIM VENETO non ammette e sanziona disciplinarmente comportamenti dei collaboratori inopportuni e offensivi, in riferimento alla condizione fisica, personale, sessuale ed economica che

abbiano come conseguenza il determinare una situazione di rilevante disagio per la persona a cui vengono deliberatamente rivolti.

- b. ENGIM VENETO non ammette molestie sessuali e i dipendenti devono evitare comportamenti o discorsi che possono turbare la sensibilità della persona con esposizioni di immagini con espliciti riferimenti sessuali, o con continue e insistenti allusioni.
- c. I dipendenti ENGIM VENETO non possono far aderire con costrizione altro personale ad associazioni o organizzazioni con la promessa di ottenere vantaggi.
- d. Ogni dipendente deve condividere e impegnarsi responsabilmente a creare un clima umano e professionale sereno. Ogni persona deve sentirsi accettata e va incoraggiata a raggiungere gli obiettivi professionali di propria pertinenza.
- e. Il dipendente deve svolgere i compiti e gli incarichi affidati con diligenza, osservare le disposizioni del CCNL e quelle impartite dal direttore di sede, avere cura degli ambienti e di tutto quanto è a lui affidato. In caso di perdite o eventuali danni causati da gravi colpe o negligenza, dovrà rispondere materialmente con proprie risorse finanziarie.
- f. Ogni dipendente favorirà il continuo miglioramento della sua professionalità, contribuendo a innalzare il proprio valore e quello dell'Associazione, partecipando alle iniziative formative organizzate da ENGIM VENETO o da altre organizzazioni che abbiano affini finalità.

2.6 Tutela dei diritti d'autore

- a. I dipendenti ENGIM VENETO devono rispettare la tutela del diritto d'autore e delle opere dell'ingegno. In particolare, è vietata la riproduzione di libri protetti da copyright. È possibile utilizzare documenti, immagini, dispense o software solo con legittimo diritto d'uso e/o di distribuzione. Sono vietate tutte le forme di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi.
- b. I lavoratori e in particolare i gestori dei siti web e gli operatori coinvolti in azioni pubblicitarie e promozionali (grafiche, radio, video, social) non possono diffondere opere protette.

2.7 Trattamento dei dati e delle reti informatiche

- a. I dipendenti e i collaboratori ENGIM VENETO devono:
 - rispettare scrupolosamente quanto previsto dal predetto regolamento e dalle *policy* di sicurezza aziendali, anche al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
 - non inviare messaggi con la posta elettronica o sostenere conversazioni su blog o social (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, ecc.) minatorie ed ingiuriose, attinenti alla propria attività lavorativa o dannosi per l'immagine dell'Ente;

- custodire e non rivelare a terzi non autorizzati proprie password personali e codici di accesso alla rete e alle banche dati aziendali;
 - non riprodurre per uso personale i software aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione;
 - non registrare sugli elaboratori aziendali software non autorizzati dal Responsabile dei Sistemi Informatici e “file” informatici dal contenuto non strettamente connesso all’attività lavorativa o illegali;
 - non navigare su siti web dal contenuto non strettamente connesso all’attività lavorativa;
 - non utilizzare i sistemi di comunicazione aziendali (per esempio e-mail, intranet) per negoziare l’acquisto o la vendita di beni e servizi estranei all’esercizio dell’attività lavorativa né per diffondere materiale indecoroso, offensivo o dannoso per l’Ente o per i terzi (per es. virus informatici);
 - non utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né corrispondere con gli utenti dei servizi ENGIM VENETO senza l’autorizzazione scritta degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni.
- b. Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione dei beni e delle risorse tecnologiche a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente la direzione di eventi potenzialmente dannosi per tali beni e risorse.
- c. Ogni dipendente o collaboratore non deve compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet che l’Ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni.
- d. La connessione Internet, il telefono, il fax, la posta elettronica, le attrezzature tecniche e gli apparati tecnologici installati in aule, officine e laboratori, gli apparecchi di videoregistrazione anche personali, devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi attinenti alle attività dell’Ente.
- I telefoni cellulari, durante lo svolgimento delle attività lavorative, formative ed educative in aula o in laboratorio, vanno utilizzati solo per usi direttamente riconducibili agli interessi dell’Ente.
- e. Ai dipendenti e ai collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l’autorizzazione preventiva della direzione della sede operativa.
- f. Ogni dipendente ENGIM VENETO deve inviare messaggi di posta elettronica con gli indirizzi dell’Ente solo se direttamente collegati alle attività professionali nelle quali è impegnato. Deve astenersi

dall'inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi o con un basso livello linguistico o dall'esprimere commenti che possano recare offesa alle persone e/o danno all'immagine di ENGIM VENETO.

2.8 Utilizzo delle attrezzature e dei beni aziendali

Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione e dell'uso corretto dei beni dell'Ente, materiali e non, ivi incluse le informazioni riservate e le risorse informatiche e di rete.

In particolare, ogni persona deve:

- a. utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che le sono stati affidati;
- b. evitare utilizzi impropri dei beni di ENGIM VENETO, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'Ente;
- c. custodire adeguatamente i beni affidati e informare tempestivamente le risorse preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per il l'Ente.



Il Presidente ENGIM VENETO

P. Antonio Teodoro Lucente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Antonio Teodoro Lucente'.

Accettazione

Io sottoscritto.....

dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso il presente Codice etico.

Sono inoltre a conoscenza che le indicazioni in esso contenute sono da intendersi come parte integrante del rapporto contrattuale o fiduciario tra me e l'Ente e devono essere parte integrante nell'esercizio delle mie attività e mansioni.

In particolare, mi impegno a segnalare ogni possibile violazione secondo le procedure aziendali.

Luogo e data_____

Firma per presa consegna e accettazione
